

**Contratto Integrativo Aziendale  
in applicazione dell'art. 9 c. 5 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 Area Sanità  
ad oggetto:**

**“Criteri di ripartizione delle risorse di cui all'art. 1 comma 526 e ss.  
Legge n. 145/2018 per le attività di compilazione e trasmissione dei  
certificati medici di infortunio e malattia professionale”**

In data 22/01/2025, presso la sede legale dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 5, sita in Via Fazio n. 30,

acquisito - come da verbale n. 37 del 8/01/2025 conservato in atti - il parere favorevole del Collegio Sindacale in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria di cui all'art. 40 bis D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. sull'ipotesi di accordo integrativo “Criteri di ripartizione delle risorse di cui all'art. 1 comma 526 e ss. Legge n. 145/2018 per le attività di compilazione e trasmissione dei certificati medici di infortunio e malattia professionale” siglata il 11/12/2024,

la Delegazione trattante di Parte Pubblica e le Organizzazioni Sindacali dell'Area Sanità in sede di contrattazione integrativa sottoscrivono in via definitiva l'accordo di cui al testo allegato

<b>PARTE PUBBLICA</b>	<b>PARTE SINDACALE</b>
<b>Il Direttore Amministrativo (Presidente)</b> Dott.ssa Maria Alessandra MASSEI FIRMATO IN ORIGINALE	<b>ANAAO ASSOMED</b> FIRMATO IN ORIGINALE
<b>Il Direttore Sanitario</b> Dott.ssa Pamela MORELLI FIRMATO IN ORIGINALE	<b>CIMO FESMED</b> FIRMATO IN ORIGINALE
<b>Il Direttore Sociosanitario</b> Dott.ssa Simonetta LUCARINI ASSENTE	<b>AAROI EMAC</b> FIRMATO IN ORIGINALE
<b>Il Direttore S.C. Gestione Risorse Umane</b> Dott.ssa Barbara GRAVERINI FIRMATO IN ORIGINALE	<b>FASSID</b> FIRMATO IN ORIGINALE
	<b>FP CGIL</b>
	<b>FVM</b> FIRMATO IN ORIGINALE
	<b>UIL FPL</b>
	<b>FEDERAZIONE CISL MEDICI</b>

## Accordo integrativo aziendale:

<p style="text-align: center;"><b>Criteri di ripartizione delle risorse di cui all'art. 1 comma 526 e ss. Legge n. 145/2018 per le attività di compilazione e trasmissione dei certificati medici di infortunio e malattia professionale</b></p>
--

Vigente il C.C.N.L. 23/01/2024, applicabile al personale dell'Area Sanità di cui all'art. 2 comma 5 del C.C.N.Q. del 10/08/2022 sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva,

dato atto che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sopra richiamato ha vigenza normativo-economica per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2021 e che, giunto a scadenza, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non ne sia data formale e rituale disdetta da una delle Parti,

in data 11/12/2024 la Delegazione trattante di parte pubblica dell'Azienda Sociosanitaria Figure 5 e la Delegazione trattante di parte sindacale concordano sulla presente ipotesi di Accordo integrativo aziendale e procedono alla sua sottoscrizione in via provvisoria, per il successivo invio al Collegio Sindacale.

**Premessa e richiamata** la seguente normativa sulla materia oggetto della presente contrattazione integrativa:

- art. 40 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che prevede che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti (...)”*;
- art. 9 del C.C.N.L. Area Sanità siglato in data 23/01/2024 rubricato *“Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie”* che al comma 5 lett. c) prevede quale materia di contrattazione integrativa la definizione dei criteri per l'attribuzione dei trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino rinvio alla contrattazione collettiva;
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 recante *“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”* che norma l'attività di certificazione ai fini INAIL;
- Legge 30/12/2018 n. 145 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, che all'art. 1 comma 526 stabilisce che *“Per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all'articolo 53 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale l'importo di euro 25.000.000 (...), da ripartire tra le regioni e le province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale. Per gli anni successivi al 2019, tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo”*;
- comma 527 della norma al punto precedente, che prevede che *“Quota parte dei trasferimenti dell'INAIL, di cui al comma 526, (...), in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, implementa, per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa”*;

- Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 91 del 25/05/2022, con la quale è stata concordata la ripartizione delle predette risorse tra i Medici di assistenza primaria e i Medici dipendenti del S.S.R. sulla base del numero dei certificati medici rilasciati nei 5 anni antecedenti all'entrata in vigore della L. n. 145/2018 e nel quinquennio 2019/2023, mentre per ciascun quinquennio successivo è stato previsto che, sempre in sede di Conferenza Stato-Regioni, sia effettuata una rimodulazione delle quote di ripartizione sulla base del numero dei certificati medici rilasciati nel quinquennio precedente rispettivamente dai Medici di assistenza primaria e dai Medici dipendenti del S.S.R.;
- art. 75 del C.C.N.L. Area Sanità del 23/01/2024 secondo cui dall'anno 2023 le risorse in argomento sono distribuite dalle Regioni tra le Aziende ed Enti previo confronto sindacale regionale, con integrale destinazione al Fondo per la retribuzione di risultato;

**Rilevato che:**

- le risorse assegnate all'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 relativamente all'annualità 2023 rispetto al totale di certificati che risultano emessi ammontano ad Euro 106.239,00, così come comunicato dalla Direzione Generale di Area Salute e Servizi Sociali di Regione Liguria con nota prot. n. 1387812 del 9/09/2024;
- i Fondi contrattuali aziendali per i trattamenti accessori delle tre aree negoziali anno 2023 sono stati costituiti a consuntivo con deliberazione del Direttore Generale n. 606 del 27/06/2024. Pertanto le somme di cui alla nota di Regione Liguria prot. n. 1387812 del 9/09/2024 andranno ad incrementare il Fondo della Dirigenza Area Sanità per la retribuzione di risultato (al netto degli oneri a carico dell'Azienda pari ad Euro 25.937,41).

Dopo ampia ed approfondita discussione le Parti stabiliscono che:

#### **ARTICOLO 1**

##### **Premesse**

Le premesse si intendono richiamate e rappresentano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Integrativo.

#### **ARTICOLO 2**

##### **Destinatari**

I Dirigenti Medici destinatari dell'incentivo economico oggetto del presente accordo sono esclusivamente i dipendenti dell'Azienda in forza di contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato che - per ciascun anno di riferimento - redigono i certificati di infortunio sul lavoro e malattia professionale, poiché assegnati presso le seguenti Strutture aziendali cui compete d'istituto l'attività di certificazione in argomento:

- S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza, Ospedale S. Andrea,
- Punto di Primo Intervento di Levanto, Ospedale S. Nicolò,
- S.S.D. Pronto Soccorso di Sarzana, Ospedale S. Bartolomeo.

#### **ARTICOLO 3**

##### **Risorse disponibili**

Ogni anno, ad avvenuta ricezione della comunicazione di Regione Liguria, l'Azienda renderà nota alle Organizzazioni Sindacali dell'Area Sanità titolari della contrattazione integrativa la somma di spettanza di ASL5 per la compilazione dei certificati di infortunio e malattia professionale.

Tale ammontare sarà comunicato tramite apposita informativa scritta, preventiva rispetto alla liquidazione in favore del personale interessato.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Quote individuali**

Ai sensi di quanto stabilito dalla L. n. 145/2018 e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, le attività di compilazione e trasmissione telematica dei certificati di infortunio e malattia professionale effettuate da parte dei Dirigenti Medici destinatari del presente accordo vengono remunerate a titolo di retribuzione di risultato.

Le somme di spettanza dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 comunicate da Regione Liguria con cadenza annuale si intendono comprensive di IRAP (8,5%) e oneri riflessi a carico dell'Azienda ai sensi di legge (23,8%).

Tenuto conto che l'intera equipe medica collabora sinergicamente a tutte le attività collegate alle certificazioni in argomento, le risorse economiche complessivamente assegnate all'Azienda per ogni anno - detratti IRAP ed oneri carico Ente - devono essere ripartite fino a concorrenza della disponibilità tra tutto il personale Dirigente Medico afferente le Strutture di cui all'art. 1 del presente accordo. La ripartizione va effettuata in rapporto al numero di mesi di servizio prestato da ciascuno presso le suddette Strutture.

Per i Dirigenti con rapporto di lavoro ad impegno orario ridotto, la quota così calcolata sarà riproporzionata in ragione della percentuale oraria resa.

La quota economica individuale sarà riconosciuta esclusivamente in presenza di un credito orario del Professionista risultante al 31 dicembre dell'anno di riferimento delle certificazioni. Eventuali quote non corrisposte per presenza di saldo orario negativo al 31 dicembre saranno ridistribuite agli altri Dirigenti Medici destinatari del presente accordo secondo i criteri di riproporzionamento sopra descritti.

Alla liquidazione farà seguito la decurtazione di un congruo numero di ore prestate in eccedenza rispetto alle 38 settimanali.

Le ore da detrarre verranno quantificate parametrando i compensi percepiti per le certificazioni, calcolati secondo i criteri del presente accordo, al valore orario forfettario di Euro 200,00.

## **ARTICOLO 5 Tempistiche di liquidazione**

Le competenze spettanti ai destinatari del presente accordo saranno liquidate nella busta paga del mese successivo all'informativa sindacale di cui all'art. 3 del presente accordo.

In sede di prima applicazione, con riferimento alla liquidazione delle somme riferite all'annualità 2023 pari ad Euro 80.301,59 (al netto di oneri sociali ed IRAP), l'Azienda si impegna a provvedere nella prima busta paga utile successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.

## **ARTICOLO 6 Entrata in vigore**

Gli effetti giuridici ed economici del presente accordo decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione in via definitiva. Una volta sottoscritto in via definitiva il presente documento produce effetti abrogativi nei confronti di precedenti accordi disciplinanti la specifica materia, è immediatamente esecutivo non necessitando di ulteriori atti di recepimento, e conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di successivo accordo integrativo in materia, fatta salva la comunicazione scritta di volontà di disdetta o recesso.

L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza del personale con pubblicazione sul sito internet aziendale. Per tutto quanto non previsto dallo stesso, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e/o il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto,

### **La Delegazione trattante di parte datoriale:**

Direttore Amministrativo (Presidente), Maria Alessandra MASSEI	FIRMATO IN ORIGINALE
Direttore Sanitario, Pamela MORELLI	FIRMATO IN ORIGINALE
Direttore Sociosanitario, Simonetta LUCARINI	ASSENTE
Direttore S.C. Gestione Risorse Umane, Barbara GRAVERINI	ASSENTE

### **La Delegazione trattante di parte sindacale:**

ANAAO ASSOMED	Michela Ardini	FIRMATO IN ORIGINALE
CIMO FESMED	Paolo Bucchioni (presente con delega)	FIRMATO IN ORIGINALE
AAROI EMAC	Simone Di Cianni	FIRMATO IN ORIGINALE
FASSID	Ugo Giannoni/Daniele Lazzini	FIRMATO IN ORIGINALE
FP CGIL	ASSENTE	_____
FVM	ASSENTE	_____
UIL FPL	ASSENTE	_____
FEDERAZIONE CISL MEDICI	Luca Beatini	FIRMATO IN ORIGINALE